

REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO
DISTRETTUALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

Il Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Visto l'art. 24 comma 3 della Legge 247/2012 che prevede che gli Ordini Circondariali sono *“enti pubblici non economici a carattere associativo, ... dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ... finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti”*;

Visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva, allorché ricorrano cumulativamente tre condizioni: cioè che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale [lettera a)], che esso sia dotato di personalità giuridica [lettera b)], e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica [lettera c)].

Vista la sentenza 21226/2011 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, che ha ritenuto *“incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico”* sicché *“non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti*;

Vista la sentenza n. 199/2013 del 13.6.2013, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale del Veneto ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene gli Ordini professionali, e richiamata l'ampia motivazione del provvedimento, secondo il quale *“l'evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l'incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato, ha comportato l'estensione della potestas iudicandi a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell'agente (si pensi, ai*

privati destinatari di finanziamenti pubblici malgestiti o distratti per altri scopi), dall'altro non può non comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell'ente, manchino risorse pubbliche da gestire;

Visto il parere orale rilasciato dall'avv. Giorgio G. Stella in data 02.12.2016 circa il regime giuridico degli atti contabili posti in essere dagli Ordini professionali, ed, in particolare dall'Ordine degli Avvocati;

Ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisce all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare,

Ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012)

Con delibera in data 05 dicembre 2016 ha approvato, ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente

**Regolamento di contabilità e tesoreria
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.

2. Il Consiglio, su proposta del Consigliere Tesoriere, adegua il presente Regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.

3. Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente Regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all'amministrazione ed alla gestione contabile dell'Ente, prevedendo una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento.

4. Entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è

convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Articolo 2 - Principi contabili

1. Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Legge 94/1997, la Legge 196/2009, il D.Lgs 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

2. Le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di completezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

3. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

4. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

Articolo 3 - Provvedimenti di gestione delle risorse

1. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, ed il Consigliere Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici.

2. I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano immediatamente al Consigliere Tesoriere eventuali irregolarità o ritardi nella riscossione e nei versamenti.

Articolo 4 — Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 5 — Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

1. Il Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio che stabilisce anche la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Le voci di bilancio sono suddivise in categorie ed eventuali sottocategorie, a seconda delle necessità di gestione, secondo lo schema di piano dei conti allegato al presente Regolamento.

3. Entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita sempre con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

4. Il Consigliere Tesoriere dovrà recepire il bilancio dell'OMF (Organismo di Mediazione Forense) nonché del Consiglio Distrettuale di Disciplina al fine di inserirli nel rendiconto consuntivo del Consiglio dell'Ordine Distrettuale. Tuttavia, sia l'Organismo di Mediazione Forense (OMF), sia il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), vengono amministrati, con riguardo alla gestione contabile, con contabilità separata.

Articolo 6 - Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

1. Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

2. Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo è sottoposto ad approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti in base all'art. 27 c. 1 della Legge 247/2012.

3. Lo schema di bilancio preventivo è sottoposto all'esame del Revisore almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli iscritti.

4. La relazione del Revisore unitamente allo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli iscritti.

5. il bilancio deliberato, dopo la sua approvazione, viene pubblicato sul sito internet del Consiglio.

TITOLO II

BILANCIO PREVENTIVO

Articolo 7 - Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo

1. Il Bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio suddivise in conti di entrata e di uscita (Categorie/capitoli di spesa e di entrata – vedi piano dei conti allegato). Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce un limite agli impegni di spesa, salvo casi eccezionali.

2. Le Categorie possono essere classificate ulteriormente per sottocategorie a seconda della necessità della gestione.

3. La classificazione in categorie e sottocategorie a seconda dell'oggetto viene stabilita nel numero e nella denominazione dal Consigliere Tesoriere ai fini della gestione e della rendicontazione.

4. E' affidato al Consigliere Tesoriere il compito di effettuare modifiche all'articolazione in sottocategorie secondo le necessità della gestione.

Articolo 8 - Attività negoziale

1. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi del Consiglio dell'Ordine, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, le modalità essenziali del contratto sono di competenza del Consiglio dell'Ordine.

2. Alla stipula dei contratti provvede il Presidente o il Tesoriere o il Consigliere all'uopo delegato, secondo la specifica competenza e previa delibera del Consiglio stesso.

3. Si considerano ordinari gli impegni di spesa uguali o inferiori ad Euro 1.500,00 ai quali il Tesoriere o il Presidente possono provvedere anche in assenza di apposita delibera, ovvero i pagamenti di qualunque importo eseguiti in virtù di contratti ad esecuzione continuata già deliberati in precedenza.

4. Qualunque impegno di spesa superiore alla somma sopra indicata, dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

5. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 5.000,00, prima di procedere ad assegnazione e stipula, verranno invitati a partecipare almeno tre fornitori.

6. Il Consiglio, acquisiti i preventivi, sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e, comunque, le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

7. Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a Euro 1.500,00, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

Articolo 9- Esercizio provvisorio

1. Se il bilancio di previsione non è deliberato prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio deve deliberare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

2. L'Ente può effettuare uscite per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

TITOLO III

IL RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 10 - Il Rendiconto consuntivo

1. Il rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite.

2. Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio,

TITOLO IV

SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI

Articolo 11 - Le scritture contabili

1. Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono il principio di cassa per le operazioni di carattere finanziario ed il principio di competenza per la rilevazione delle operazioni.

2. Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.

3. Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso

dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.

4. Per la tenuta delle scritture contabili, così come per la tenuta dei libri obbligatori relativi all'amministrazione del personale dipendente, nonché per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi, l'Ordine può avvalersi di consulenti esterni e di procedure informatiche per la gestione delle rilevazioni contabili.

Articolo 12 - Le registrazioni contabili

Il Consiglio dell'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:

- a) un partitario dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b) un partitario dei movimenti contabili per conto di entrata;
- c) il giornale cronologico di tutte le operazioni di esercizio.

TITOLO V

CONTRIBUTI E RISCOSSIONE

Articolo 13 - Contributi

1. Il Consiglio dell'Ordine determina ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. 247/2012:

- a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.

3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell'art.8 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, attualmente ancora in vigore.

Articolo 14 - Riscossione dei contributi

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 10 della L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l'Istituto di Credito indicato, che

gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso, o per il tramite di concessionari.

2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.

Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Solo in casi eccezionali, ad istanza dell'interessato che avrà l'onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell'Ordine può consentire ritardi o dilazioni nel pagamento delle quote associative.

TITOLO VI

ORGANO DI REVISIONE

Art.15 - Il Revisore

1. Il Revisore, così come stabilito dall'articolo 31 della Legge 247/2012, è nominato dal Presidente del Tribunale tra gli Avvocati iscritti nel registro dei revisori legali, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, per ratio e logicità applicabile al Collegio dei Revisori.

2. Il Revisore dura in carica quattro anni. Il Revisore può essere confermato per non più di due volte consecutive.

3. Il Revisore verifica la regolarità della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. Redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 16 - Funzioni dell'organo di revisione

1. Il Revisore svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; b) redige pareri sulle proposte di bilancio di previsione e sui documenti allegati nonché sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al

Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore; c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria economica e patrimoniale della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, e sull'esazione dei contributi ex L. 292/1978; d) redige la relazione sul bilancio di previsione; e) redige la relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; f) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; g) effettua verifiche trimestrali di cassa.

TITOLO VII

NORMA FINALE

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio. In particolare gli schemi di bilancio di cui agli allegati saranno già utilizzati nella redazione del rendiconto dell'esercizio in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Allegati:

- Piano dei Conti